

ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVO IL PIGNETO STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE

Art. 1

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una Associazione non riconosciuta, operante nei settori sociali, culturali, educativi e didattici, editoriali e della comunicazione e più in generale in tutti quegli ambiti ritenuti idonei al raggiungimento degli scopi sociali, che assume la denominazione di **VIVO IL PIGNETO**.

L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Roma, in via Pesaro 11.

L'eventuale variazione di sede all'interno del Comune non comporta variazione Statutaria e potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.

La sua durata è illimitata.

SCOPO – FINALITÀ

Art. 2

L'Associazione **VIVO IL PIGNETO** è apertica, indipendente ed aconfessionale, fondata sui principi della democrazia e ha come scopo la promozione e lo sviluppo di tutte quelle attività sociali tese a migliorare la qualità di vita nel quartiere sia per i suoi abitanti, che per i frequentatori della zona. L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, alla gratuità delle prestazioni degli associati, alla elettività e gratuità delle cariche sociali.

In particolare l'attività e gli obiettivi dell'Associazione Culturale **VIVO IL PIGNETO** sono:

- A. Contribuire allo sviluppo del quartiere attraverso l'organizzazione di attività ed eventi culturali ed artistici per creare momenti di socialità tesi a migliorare la qualità generale di vita del quartiere anche incentivando azioni di riqualificazione urbana, attraverso azioni incentrate sulla promozione del decoro come principale contrasto al degrado, al fine di restituire spazi di vivibilità a famiglie e abitanti e al fine di stimolare ed accrescere il senso di appartenenza dei cittadini al territorio e favorire la solidarietà, l'inclusione sociale, l'integrazione e l'intercultura;
- B. Favorire partnership con soggetti terzi pubblici o privati (es. altre realtà associative e/o commerciali attive nel quartiere Pigneto o in altri quartieri di Roma) con l'obiettivo di creare una rete civica volta a promuovere la migliore vivibilità del territorio;
- C. Collaborare con le Istituzioni pubbliche per attività finalizzate al contrasto del degrado, anche quello connesso alla presenza di attività criminali;
- D. Svolgere attività educative, anche in collaborazione con le scuole di ogni ordine

e grado presenti sul territorio con l'obiettivo di promuovere la storia del quartiere, anche da un punto di vista architettonico e sociale, l'educazione civica e la legalità, mediante la realizzazione di progetti e materiali educativi, l'organizzazione di corsi, moduli formativi, seminari ecc.;

- E. Ideare, organizzare, promuovere e gestire in Italia e all'estero eventi quali incontri, convegni, tavole rotonde, conferenze, mostre ed esposizioni, rappresentazioni teatrali, concorsi, festival, laboratori didattici, esclusivamente tesi alla promozione e alla sensibilizzazione dei valori e degli scopi sociali;
- F. Realizzare attività editoriali mediante la pubblicazione e la distribuzione di riviste, bollettini ed ogni altro strumento idoneo alla promozione e alla diffusione dei valori e degli scopi sociali;
- G. Promuovere rapporti con Istituzioni, Enti ed Associazioni, per favorire lo scopo sociale, aumentando l'impatto e l'efficacia delle proprie iniziative, ivi incluso a titolo esemplificativo la partecipazione a manifestazioni pubbliche;
- H. Accedere ad ogni tipo di finanziamento e contributo, pubblico o privato, utile al perseguimento degli scopi sociali.

A tal fine l'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate volte a raggiungere le finalità sociali sopra esposte.

Art. 3

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi di cui all'articolo 2 e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.

Gli associati possono essere:

1. fondatori
2. ordinari

Sono "fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione. Sono "ordinari" tutti coloro che, avendone i requisiti, vengono ammessi come soci dell'Associazione.

Art. 4

Per essere ammessi come socio è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita e residenza;
2. Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
3. Versare la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
4. Autorizzare il trattamento dei dati personali.

E' compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all'ammissione dei nuovi soci.

L'ammissione, seguita dall'iscrizione nel libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio ordinario".

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno

essere controfirmate dall'adulto esercente la potestà.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Nel caso in cui la domanda venisse respinta, con risposta motivata, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea dei soci, alla prima convocazione utile.

Gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

Art. 5

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 6

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a frequentare i locali dell'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione del bilancio e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 7

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa ordinaria annuale, fissata a € 10,00 (dieci/euro).

La quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi a sostegno economico del sodalizio non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

Art. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima Assemblea dei soci ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diverrà operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale, entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale per la corresponsione, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata o a/r consegnata a mano.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE/PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) bandi e contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, italiani e non, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali e di raccolta di fondi finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite;
- i) altre entrate private (esempio sponsorizzazioni di aziende, negozi, etc) compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune/patrimonio sociale, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' previsto il solo rimborso dei costi vivi sostenuti dai membri del Consiglio Direttivo o dai soci impegnati in attività esterne collegate al raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 11

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, ne sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile.

BILANCIO O RENDICONTO

Art. 12

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei soci.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale previsto il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il rimanente a disposizione per finanziare le future attività sociali dell'Associazione e per nuovi impianti o ammortamenti delle dotazioni e strumentazioni.

In nessun caso, potrà essere diviso tra gli associati, anche in forma indiretta.

L'ASSEMBLEA

Art. 14

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con almeno 10 giorno di preavviso, con avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo.

L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 15

L'Assemblea soci ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile successivo.

Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo allo scadere del suo mandato;
- propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 16

L'Assemblea soci straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili se previsto;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 dei soci;
- per le eventuali modifiche al presente Statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 17

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 18

Per le delibere sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 19

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti soci in regola con le obbligazioni sociali. Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 20

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa. Il presidente nomina un segretario che provvederà a redigere il verbale dell'Assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 Consiglieri eletti fra i soci e dura in carica 2 anni. I componenti sono rieleggibili.

Art. 22

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Tesoriere e fissa le responsabilità e gli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente. E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente di preferenza una volta ogni 60 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente (o nel caso, dal Vicepresidente più anziano).

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è l'organo gestionale, organizzativo ed esecutivo dell'Associazione; ad esso vengono attribuite tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria, purchè non riservati ad altro organo per espressa previsione del presente Statuto. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci e compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione e il suo patrimonio;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa la sospensione e la espulsione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 25

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

IL PRESIDENTE

Art. 26

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni dallo stesso ricoperte spettano al Vicepresidente (o nel caso, al Vicepresidente più anziano) o a un delegato. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, vidima i processi verbali del Consiglio e dell'Assemblea; firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall'Associazione; soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato.

Previa delibera del Consiglio Direttivo e per conto e nell'interesse dell'Associazione ha il potere di stipulare convenzioni, atti e contratti ed in particolare può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili e immobili, richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti.

Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione, non previste al comma precedente, dovranno essere espressamente delegate dal Consiglio.

IL TESORIERE

Art. 27

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni del Consiglio Direttivo. In particolare, liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Consiglio Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione.

Annualmente relaziona sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto economico, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere, su richiesta dei membri del Consiglio Direttivo, è tenuto all'esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico finanziaria e la regolarità dei versamenti delle quote associative.

Il Tesoriere cura la conservazione della documentazione contabile.

IL REVISORE CONTABILE

Art. 28

Il Revisore Contabile e il Revisore Supplente, se previsti, sono nominati dall'Assemblea dei Soci in caso di necessità ove richiesto dall'Assemblea. Il Revisore Contabile ha il compito di controllo sulla legittimità della gestione contabile dell'Associazione, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'Assemblea Straordinaria, la cui validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti.

Art. 30

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall'art.29,

sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Roma, li 15 febbraio 2020

EVA VITTORIA CAMMERINO _____

FILIPPO RUGGIERI _____

LOREDANA VIOLI _____

GIULIO FORTE _____

BRUNELLA SERIANNI _____

EDOARDO MOCINI _____

ANGELO SANZO' _____

PIERLUIGI PICCI _____

SIMONA FRASSONE _____

MAURIZIO D'AMORE _____

BRUNO PICCIRILLI _____

GIUSEPPINA MARAMAO _____

LUIGIA PATRIZIA FLORES _____

DAVIDE SANTORO _____

SIMONE VESCO _____

CARMINE LOMBARDO _____

GENNARO CASSIANI _____